SENT. n. 71/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LIGURIA

composta dai magistrati:

Piero Carlo FLOREANI Presidente

Alessandro BENIGNI Consigliere

Adriana DEL POZZO Primo Referendario, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 21744 del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale regionale

contro

1) Cristian Borrello**,** nato a Seregno (MI) il 26 novembre 1975, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Luca Alessandro Ponzoni e Maria Cristina Carbone (luca.ponzoni@milano.pecavvocati.it)

2) Paolo Comanducci, nato a Roma il 26 settembre 1950, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Cocchi (luigi.cocchi@ordineavvgenova.it).

Visti l'atto introduttivo del giudizio e gli altri atti e documenti di causa.

Uditi, nella camera di consiglio del 10 settembre 2026, il relatore Adriana Del Pozzo, il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Adriano Gribaudo, l'avv. Ponzoni per il convenuto Borrello e l'avv. Cocchi per il convenuto Comanducci.

Ritenuto in

FATTO

Il procuratore regionale ha proposto azione di danno erariale nei confronti di Cristian Borrello e Paolo Comanducci, nella qualità, rispettivamente, di Direttore generale e Rettore dell'Università degli Studi di Genova, per l'accertamento della responsabilità amministrativa in relazione al danno cagionato all'Ateneo, nella misura di euro 276.604,18 ovvero, in via subordinata, di euro 173.537,00, nonché all'I.N.P.S. - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale nella misura di euro 144.505,81 o, comunque, nella misura ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali, decorrenti dal deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo, e alle spese di giudizio.

I convenuti, nelle rispettive comparse di risposta, hanno proposto istanza di accesso al rito abbreviato *ex* art. 130 c.g.c., per la definizione della causa mediante il pagamento della somma di euro 35.000,00, quanto al Borrello, e della somma di euro 40.000,00, quanto al Comanducci.

Per ciascuno dei convenuti la Procura ha motivato il proprio parere positivo con l'assenza di ogni arricchimento personale dell'istante e con l'avvenuta contestazione, in via subordinata, dell'elemento psicologico in termini di colpa grave.

La Sezione, con decreto n. 3 del 5 marzo 2026, ha accolto l'istanza e, in ragione della mancata differenziazione, da parte dell'attore, del contributo causale apportato dalla condotta dei convenuti nella determinazione degli asseriti danni, ha ritenuto congruo il pagamento della somma di euro 35.000,00 ciascuno (non superiore al limite percentuale di cui all' art. 1, comma 1-*octies*, della legge n. 20 del 1994), da versare all'Università degli Studi di Genova quanto a euro 22.988,00 e all'I.N.P.S. quanto a euro 12.012,00.

All’udienza del 18 giugno 2026, il collegio ha accertato l’avvenuto deposito, da parte del convenuto Comanducci, della quietanza rilasciata dall’Università degli studi di Genova relativa al pagamento della somma di 22.988,00 effettuato tramite PagoPA. Al contempo, ha constatato il mancato deposito delle quietanze di versamento ovvero delle attestazioni degli uffici competenti circa l’avvenuta riscossione delle altre somme determinate con il citato decreto n. 3 del 2026.

Con ordinanza n. 42 del 30 giugno 2026, è stato disposto che l’Università degli studi di Genova e l’I.N.P.S. fornissero, per quanto di rispettiva competenza, le quietanze di versamento ovvero le attestazioni degli uffici competenti circa l’avvenuta riscossione delle predette ulteriori somme.

All’udienza, il collegio ha accertato il deposito, da parte dei convenuti, della documentazione richiesta con la citata ordinanza.

Considerato in

DIRITTO

L’art. 130 c.g.c. prevede che il convenuto, previa acquisizione del concorde parere del Pubblico ministero, possa presentare, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al cinquanta per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione.

Nella fattispecie, le istanze presentate dai convenuti sono state accolte e sono state determinate le somme da pagare, che i responsabili hanno provveduto a versare alle amministrazioni danneggiate.

Accertato il tempestivo e regolare versamento delle somme dovute, il giudizio va pertanto definito ai sensi del richiamato art. 130, ottavo comma, c.g.c.

Le spese del presente procedimento, a carico degli interessati, sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Liguria, dichiara definito il giudizio di responsabilità n. 21744, proposto dalla Procura regionale contro Cristian Borrello e Paolo Comanducci.

Condanna i convenuti al pagamento delle spese del giudizio, liquidate con nota in margine della presente sentenza.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 10 settembre 2026.

L'Estensore — Il Presidente

(Adriana Del Pozzo) — (Piero Carlo Floreani)

F.to digitalmente — F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 22 ottobre 2026

Il Direttore della Segreteria

(Elena Asta)

F.to digitalmente

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 agosto 2016 n. 174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € 1.512,82 (euro Millecinquecentododici/82).

Genova, 22 ottobre 2026

Il Direttore della Segreteria

(Elena Asta)

F.to digitalmente